

STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1

Denominazione e sede.

E' costituita una Fondazione denominata "**Destination Verona & Garda Foundation**", in sigla "**DVG Foundation**", fondazione di partecipazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione si propone di promuovere lo sviluppo del turismo nell'ambito della provincia di Verona e di valorizzare l'immagine turistica della provincia a livello nazionale e internazionale, anche con il coordinamento dell'azione dei soggetti interessati alla promozione e sviluppo del turismo nella provincia.

La Fondazione ha sede legale in Verona in Corso Porta Nuova, n. 96.

Articolo 2

Natura e disciplina.

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro dotata di piena capacità giuridica e di autonomia statutaria, finanziaria e gestionale, è regolata dalle norme del presente Statuto, da quelle del codice civile sulle fondazioni e dalle altre norme di legge applicabili.

La Fondazione, dotata di autonomia finanziaria, è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3

Scopi.

La Fondazione si propone di promuovere la cultura dell'ospitalità turistica sul territorio della provincia di Verona e, al fine di far diventare il territorio meta turistica sempre più attrattiva, una gestione unitaria delle azioni di implementazione delle politiche per il turismo, la pianificazione strategica, lo sviluppo di prodotti turistici, la promozione e il marketing. La Fondazione si propone altresì di divenire "Hub tecnologico" di riferimento del territorio in materia turistica.

La Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, e, in particolare:

- a) diffondere, con la sensibilizzazione degli operatori, delle Pubbliche Amministrazioni e delle popolazioni locali, la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- b) valorizzare il ruolo delle comunità locali anche nella definizione di linee programmatiche di uno sviluppo turistico sostenibile;
- c) promuovere la conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito del territorio scaligero, anche mediante ricerche di mercato e statistiche, allo scopo di orientare l'offerta di prodotti turistici e le politiche di marketing;
- d) promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo una logica di integrazione e di specializzazione dell'offerta turistica delle aree, anche per la creazione di filiere produttive e di economie di rete con particolare attenzione alle medie piccole e micro imprese;
- e) stabilire le linee strategiche in materia di accoglienza e di promozione turistica;
- f) promuovere l'immagine complessiva del turismo nell'area territoriale di riferimento valorizzando sui mercati nazionali e internazionali l'immagine delle destinazioni "Lago di Garda Veneto", "Città di Verona", e dei marchi di area della provincia scaligera "Lessinia", "Pianura dei Dogi", "Soave ed Est Veronese", "Valpolicella", anche in relazione alle progettualità specifiche dei singoli territori;
- g) incrementare la crescita dell'attrattività delle destinazioni con la promozione on line, l'informazione e l'accoglienza turistica;
- h) sostenere la diffusione dell'innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione e il servizio al turista anche concorrendo a sviluppare strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
- i) programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti a normative di sicurezza, la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, lo sviluppo di marchi di certificazione ecologica e di qualità, nonché la tutela del prodotto turistico locale;
- l) promuovere la collaborazione e l'integrazione progettuale con altri distretti turistici;
- m) ricevere contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;

- n) sostenere nel territorio scaligero produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
- o) svolgere attività commerciali esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, come ad esempio l'erogazione di servizi di prenotazione, vendita e prevendita, anche online, di biglietti per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento;
- p) promuovere e valorizzare le risorse turistiche della provincia scaligera anche attraverso la diretta realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi volti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno e la permanenza, anche sostenendo l'integrazione tra gli operatori della filiera stessa;
- q) promuovere e, anche direttamente, gestire, gli attrattori storico-culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel territorio, incentivando l'adozione di modelli di gestione compatibili con l'esigenza di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- r) svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri:
- l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
 - la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, o in altra forma prevista dalla legge, di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la dismissione al termine della vita utile o al venir meno dell'utilità per gli scopi della Fondazione;
 - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque e a qualunque titolo da essa posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni ai sensi della normativa vigente, anche per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi

analoghi a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori del settore;

f) fruire di contributi dell'Unione europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente e istituzione nazionale e internazionale, senza limitazioni quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;

g) fruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche;

h) svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico – scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o utili al perseguimento delle sue finalità;

i) svolgere attività editoriale, curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione di materiale promozionale;

l) svolgere attività di coordinamento dell'informazione turistica nell'area di riferimento;

m) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi istituzionali;

n) svolgere ogni altra attività che sia ritenuta idonea o di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 5

Organizzazioni di Gestione della Destinazione

Per le attività collegate alla governance del territorio, all'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale, alla qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione, alla creazione e allo sviluppo di sinergie e forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione, la Fondazione opererà in collaborazione con le Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica ("DMO Lago di Garda", riconosciuta con delibera della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2015, e "OGD Verona", riconosciuta con delibera della Giunta regionale n. 2273 del 27 novembre 2014), in correlazione con le risorse finanziarie messe a disposizione da ciascuna di esse.

Articolo 6

Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dal conferimento iniziale di € 70.000 del Fondatore. Ai sensi di quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 134 del 14.2.2017, il 50% del fondo di dotazione costituisce il “fondo patrimoniale di garanzia”;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati in conformità alle norme del presente Statuto e alle altre norme vigenti per le fondazioni, nonché quelli alla stessa pervenuti a titolo di liberalità, anche *mortis causa*, e che siano destinati al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità ed elargizioni di enti o di privati finalizzate all’incremento del patrimonio e da eventuali contributi dell’Unione europea, dello Stato e di altri enti pubblici, territoriali e no;
- d) da accantonamenti e rendite non utilizzate che il consiglio di amministrazione, su indicazione del Fondatore, deliberi, nell’esercizio di una prudente gestione, di destinare al patrimonio per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie; deve essere gestito, per ottenere rendimenti adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali, in modo comunque da preservarne il valore nel tempo.

Articolo 7

Fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività;
- b) da donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d) dalle contribuzioni, in qualsiasi forma concessi, del socio Fondatore, dei soci partecipanti e dei soci sostenitori;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Partecipanti alla Fondazione.

Possono partecipare alla Fondazione esclusivamente persone giuridiche pubbliche.

I partecipanti si distinguono in socio fondatore; soci di partecipazione e soci sostenitori.

Articolo 9

Socio fondatore.

È socio fondatore della Fondazione la Camera di Commercio di Verona.

Al socio Fondatore compete approvare lo Statuto e le sue modifiche, deliberare in merito a eventuali fusioni, a trasformazioni ai sensi dell'art. 42-bis cod. civ., allo scioglimento della Fondazione e alla destinazione del patrimonio. Per eventuali trasformazioni si rinvia a quanto stabilito nell'art. 2500-octies cod. civ., fatta comunque salva l'approvazione dell'Autorità Amministrativa, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 361/2000,

La quota di partecipazione del socio fondatore al fondo di gestione è fissata, per il primo anno, nella misura di 530.000 euro e dal secondo al quinto anno nella misura di 600.000 euro.

Articolo 10

Soci di partecipazione.

Sono soci di partecipazione i Comuni della provincia di Verona qualificabili come Comuni ad alta intensità turistica, in quanto abbiano superato le 800.000 presenze turistiche nell'anno 2019, e abbiano chiesto l'adesione alla Fondazione impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno cinque anni.

I soci di partecipazione concorrono annualmente, per il primo quinquennio, al fondo di gestione con quote determinate a scaglioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019, come da allegato A.

Successivamente le quote verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno dal Consiglio individuato.

La quota di partecipazione al fondo di gestione del Comune di Verona è determinata nella misura di 250.000,00 euro, in considerazione della sua peculiare rilevanza quale capoluogo di provincia.

L'adesione di nuovi soci di partecipazione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio al Presidente della Fondazione.

Articolo 11

Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori i Comuni della provincia di Verona che non abbiano superato le ottocentomila (800.000) presenze turistiche nell'anno 2019 e chiesto l'adesione alla Fondazione, impegnandosi a concorrere al fondo di gestione per almeno cinque anni.

I soci sostenitori partecipano al fondo di gestione con quote determinate a scaglioni sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019, con un minimo di cinquecento euro (€ 500,00), come da allegato A.

Successivamente le quote verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno dal Consiglio individuato.

L'adesione di nuovi soci sostenitori viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, a seguito di richiesta presentata dall'aspirante socio al Presidente della Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente e i vicepresidenti;
- il revisore dei conti.

La titolarità di organi monocratici e/o la partecipazione agli organi collegiali della fondazione, ad eccezione del revisore dei conti, è onorifica e dà luogo, esclusivamente, al rimborso delle spese sostenute e documentate.

La prima nomina dei quattro componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, di competenza del socio fondatore avviene al momento della costituzione della fondazione

Articolo 13

Assemblea.

L'assemblea è costituita da tutti i soci: Fondatore, soci di partecipazione e soci sostenitori. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione.

Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del consiglio di amministrazione, il revisore dei conti e il direttore, ove nominato.

L'assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;
- c) nominare il revisore dei conti e definirne il compenso;
- d) approvare la relazione annuale presentata dal consiglio di amministrazione sull'attività svolta dalla Fondazione e disporre la pubblicazione e l'adeguata diffusione;
- e) vigilare, mediante procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.

L'assemblea ha potestà regolamentare per disciplinare il proprio funzionamento e l'attività deliberativa tenendo conto delle tecnologie disponibili e, comunque, della necessità di garantire non solo l'espressione del voto ma anche la manifestazione dialettica delle opinioni.

Articolo 14

Convocazione e quorum.

L'assemblea è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto o di propria iniziativa, oppure su richiesta del socio fondatore, o su richiesta dei soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) delle quote di contribuzione al fondo gestione, oppure su richiesta di tre (3) membri del consiglio di amministrazione o del revisore dei conti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche in via telematica, con modalità che ne attestino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto fino a 48 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento nonché l'ora della stessa. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) della contribuzione annua al fondo di gestione. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno il venticinque per cento (25%) della contribuzione annua al fondo di gestione

Le deliberazioni sono approvate col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza delle quote di contribuzione al fondo di gestione dei soci presenti in assemblea.

Le deliberazioni, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, sono raccolte in apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri, tra cui il Presidente e due vicepresidenti.

Quattro componenti del consiglio, tra cui il Presidente, sono nominati dalla Camera di commercio di Verona, quale socio fondatore; un componente è nominato dal Comune di Verona, un componente è designato dagli altri soci di partecipazione, un componente è designato dai soci sostenitori aderenti alla DMO Garda e un componente è designato dai soci sostenitori non aderenti alla DMO Garda, con le modalità previste dai seguenti commi. I componenti designati dal Comune di Verona e dagli altri soci di partecipazione assumono le funzioni di vicepresidenti della fondazione.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, questi dovrà essere sostituito da un nuovo consigliere designato con le stesse modalità con le quali era stato designato il consigliere dimissionario o decaduto. Il consigliere subentrato resterà in carica sino alla scadenza del consiglio.

Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione di competenza dei soci di partecipazione e dei soci sostenitori il Presidente della Fondazione, almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato del componente in carica, convoca in riunione i legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni interessati. In mancanza di designazione unitaria si

procede a una votazione risultando designato il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare ai suoi componenti specifici poteri e funzioni.

Il consiglio di amministrazione è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, approva il regolamento interno e le sue modifiche, definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento, approva il bilancio preventivo annuale in coerenza con le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi indicati dall'Assemblea. Approva il regolamento dei contratti, il regolamento del personale e gli altri regolamenti che ritenga necessari per il funzionamento della Fondazione. Ha competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione o non espressamente delegate dal consiglio di amministrazione al direttore, ove nominato.

Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il componente espresso dai soci sostenitori non aderenti alla DMO Garda è rinnovato ogni quindici mesi ed è designato, a rotazione, dai Comuni compresi in uno dei quattro marchi d'area del sistema turistico della provincia di Verona (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave ed Est Veronese, Valpolicella). Per la individuazione dei Comuni appartenenti ai quattro marchi d'area si fa riferimento all'elencazione dell'Allegato 1 del Regolamento di Funzionamento della OGD Verona.

Si applicano al consiglio di amministrazione le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente.

Articolo 16

Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità.

Possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che:

- a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159;
- b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per un delitto contro la pubblica amministrazione,

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

d) siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione ovvero nelle attività di impresa, maturati attraverso incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione, nelle attività di impresa o nel settore no-profit.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i dipendenti della fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei componenti del consiglio di amministrazione uscente.

Articolo 17

Incompatibilità.

La carica di consigliere è incompatibile con:

a) la carica di direttore, di revisore dei conti e di dipendente della fondazione;

b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del direttore, ove nominato, di un componente del consiglio di amministrazione o del revisore dei conti.

Articolo 18

Decadenza e sospensione dalla carica.

L'assemblea dichiara decaduti i consiglieri che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.16;

b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi o dalla loro contestazione;

c) non siano intervenuti alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo

d) abbiano omesso di comunicare al consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

L'assemblea dichiara sospesi dalla carica i consiglieri quando:

a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dal D. Lvo 6 settembre 2011 n. 159;

b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi, la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 19

Funzionamento e deliberazioni.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, da un vicepresidente. Il consiglio può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei componenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, sono inviati, con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione ai singoli componenti del consiglio e al revisore dei conti.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; è valida la seduta del consiglio totalitaria, in assenza di formalità di convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri e del revisore, salvo il diritto di ciascuno, ivi compreso il revisore, di opporsi alla discussione di specifici argomenti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta deliberativa si considera approvata se si è espresso a favore chi presiede la seduta.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su un apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 20

Presidente e vicepresidenti.

Il Presidente della Fondazione è anche presidente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. E' nominato dalla Camera di Commercio di Verona contestualmente agli altri consiglieri nominati dalla stessa. Resta in carica per tutta la durata del mandato del consiglio e può essere riconfermato.

Svolgono le funzioni di vicepresidenti i due componenti del consiglio di amministrazione designati dal Comune di Verona e dagli altri soci di partecipazione.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche in giudizio; previa delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e in qualsiasi grado di giudizio, nominando avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto, e del consiglio di amministrazione, stabilendo il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

Il presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente designato dallo stesso presidente, ovvero, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano d'età.

Articolo 21

Revisore dei conti.

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.

Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio a partire da quello in corso alla sua nomina e può essere riconfermato. In caso di dimissioni o decadenza, il revisore cessato viene sostituito da altro revisore, nominato dall'assemblea, che permane in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

Il revisore dei conti è l'organo di controllo della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il revisore deve, inoltre, controllare l'amministrazione

della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

Il revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

I verbali delle attività del revisore sono riportati su apposito libro.

Articolo 22

Ineleggibilità e incompatibilità.

Non possono essere nominati revisore dei conti:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del consiglio di amministrazione;
- b) i dipendenti della fondazione;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del consiglio di amministrazione.

L'assemblea dichiara decaduto il revisore che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dell'assemblea o a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione.

Il revisore dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 23

Proroga degli organi.

Gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 24

Conflitto di interesse.

I titolari degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di

appartenenza e al revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al consiglio di amministrazione dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al revisore dei conti.

Articolo 25

Bilanci.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta di bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso - con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio - sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine, il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al revisore dei conti.

Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del revisore dei conti, all'assemblea e depositato, contestualmente, presso la sede legale della fondazione.

Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, il revisore dei conti formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

L'assemblea approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 26

Scioglimento e destinazione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 27

Norma transitoria

Al momento della costituzione della Fondazione il socio fondatore designa il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza.

In fase di avvio e fino al completamento della sua composizione, il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, in deroga alla disposizione del primo comma dell'art. 19, con la presenza di quattro componenti.

Il Presidente, entro 20 giorni dalla costituzione, invita il Comune di Verona a designare il componente di sua competenza. Il Presidente, entro 20 giorni dall'adesione alla Fondazione di un numero di Comuni maggiore del 50% degli aventi titolo all'ammissione come soci di partecipazione convoca la riunione per la designazione del componente del consiglio di amministrazione di loro competenza; entro 20 giorni dall'adesione alla fondazione di un numero di Comuni maggiore del 50% degli aventi titolo all'ammissione come soci sostenitori aderenti alla DMO Garda convoca la riunione per la designazione del componente del consiglio di amministrazione di loro competenza; entro 20 giorni dall'adesione alla fondazione un numero di Comuni maggiore del 25% degli aventi titolo all'ammissione come soci sostenitori non aderenti alla DMO Garda convoca la riunione per la designazione del componente del consiglio di amministrazione di loro competenza.

Al momento della costituzione si procederà all'estrazione a sorte dell'ordine in cui i Comuni inclusi nei marchi d'area (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave ed Est Veronese, Valpolicella) designeranno, secondo la disposizione dell'ottavo comma dell'art.15, il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

In fase di avvio, il consiglio di amministrazione provvede, in deroga alla competenza dell'assemblea, alla nomina del revisore dei conti che resterà in carica fino alla prima assemblea, dalla quale potrà essere confermato per il periodo previsto dal secondo comma dell'art. 21.

Allegato A - Accordo con i Comuni della Provincia di Verona per la costituzione di una Fondazione di partecipazione per il turismo

Ente	Presenze 2019	0,06 euro fino a 250.000 pres.	0,04 euro da 250.001 a 500.000 pres.	0,03 euro da 500.001 pres.	importo calcolato come accordo dmo Garda (1) - Comune Verona quota fissa - Comuni senza presenze o con quota inferiore a 500 Euro= 500 Euro
CAMERA DI COMMERCIO VERONA					600.000,00 €
23091 - Comune di Verona	2.743.943				250.000,00 €
23043 - Lazise	3.606.249	15.000,00 €	9.999,96 €	93.187,44 €	118.187,40 €
23059 - Peschiera del Garda	2.379.705	15.000,00 €	9.999,96 €	56.391,12 €	81.391,08 €
23006 - Bardolino	2.101.596	15.000,00 €	9.999,96 €	48.047,85 €	73.047,81 €
23045 - Malcesine	1.130.236	15.000,00 €	9.999,96 €	18.907,05 €	43.907,01 €
23022 - Castelnuovo del Garda	1.074.007	15.000,00 €	9.999,96 €	17.220,18 €	42.220,14 €
23036 - Garda	913.451	15.000,00 €	9.999,96 €	12.403,50 €	37.403,46 €
23014 - Brenzone sul Garda	428.545	15.000,00 €	7.141,80 €		22.141,80 €
23086 - Torri del Benaco	412.510	15.000,00 €	6.500,40 €		21.500,40 €
23096 - Villafranca di Verona	403.843	15.000,00 €	6.153,72 €		21.153,72 €
23089 - Valeggio sul Mincio	369.279	15.000,00 €	4.771,16 €		19.771,16 €
23015 - Bussolengo	305.342	15.000,00 €	2.213,68 €		17.213,68 €
23030 - Costermano sul Garda	279.660	15.000,00 €	1.186,40 €		16.186,40 €
23079 - San Zeno di Montagna	195.982	11.758,92 €			11.758,92 €
23052 - Negrar di Valpolicella	138.310	8.298,60 €			8.298,60 €
23071 - San Giovanni Lupatoto	111.644	6.698,64 €			6.698,64 €
23082 - Sommacampagna	109.488	6.569,28 €			6.569,28 €
23073 - San Martino Buon Albergo	107.573	6.454,38 €			6.454,38 €
23069 - San Bonifacio	106.758	6.405,48 €			6.405,48 €
23076 - San Pietro in Cariano	84.024	5.041,44 €			5.041,44 €
23023 - Cavaion Veronese	83.382	5.002,92 €			5.002,92 €
23083 - Sona	77.778	4.666,68 €			4.666,68 €
23018 - Caprino Veronese	68.370	4.102,20 €			4.102,20 €
23021 - Castel d'Azzano	67.968	4.078,08 €			4.078,08 €
23001 - Affi	65.255	3.915,30 €			3.915,30 €
23094 - Vigasio	64.544	3.872,64 €			3.872,64 €
23054 - Nogarole Rocca	53.259	3.195,54 €			3.195,54 €
23081 - Soave	47.534	2.852,04 €			2.852,04 €
23058 - Pescantina	47.432	2.845,92 €			2.845,92 €
23044 - Legnago	35.761	2.145,66 €			2.145,66 €
23057 - Pastrengo	34.794	2.087,64 €			2.087,64 €
23011 - Bosco Chiesanuova	26.962	1.617,72 €			1.617,72 €
23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella	24.013	1.440,78 €			1.440,78 €
23095 - Villa Bartolomea	23.035	1.382,10 €			1.382,10 €
23035 - Fumane	19.607	1.176,42 €			1.176,42 €
23055 - Oppeano	18.442	1.106,52 €			1.106,52 €
23097 - Zevio	18.170	1.090,20 €			1.090,20 €
23017 - Caldiero	18.090	1.085,40 €			1.085,40 €
23062 - Rivoli Veronese	15.060	903,60 €			903,60 €
23038 - Grezzana	11.403	684,18 €			684,18 €
23040 - Isola della Scala	11.259	675,54 €			675,54 €
23053 - Nogara	11.161	669,66 €			669,66 €
23047 - Mezzane di Sotto	10.491	629,46 €			629,46 €
23087 - Tregnago	10.395	623,70 €			623,70 €
23039 - Illasi	10.122	607,32 €			607,32 €
23012 - Bovolone	9.798	587,88 €			587,88 €
23034 - Ferrara di Monte Baldo	9.755	585,30 €			585,30 €
23028 - Colognola ai Colli	8.840	530,40 €			530,40 €
23050 - Monteforte d'Alpone	8.548	512,88 €			512,88 €
23064 - Ronco all'Adige	7.837	500,00 €			500,00 €
23090 - Velo Veronese	7.721	500,00 €			500,00 €
23025 - Cerea	7.533	500,00 €			500,00 €
23042 - Lavagno	7.127	500,00 €			500,00 €
23013 - Brentino Belluno	6.133	500,00 €			500,00 €
23046 - Marano di Valpolicella	6.070	500,00 €			500,00 €
23051 - Mozzecane	4.763	500,00 €			500,00 €
23031 - Dolcé	4.466	500,00 €			500,00 €
23024 - Cazzano di Tramigna	4.444	500,00 €			500,00 €
23093 - Vestenanova	3.866	500,00 €			500,00 €
23067 - Roveré Veronese	3.039	500,00 €			500,00 €
23026 - Cerro Veronese	3.000	500,00 €			500,00 €
23078 - Sant'Anna d'Alfaedo	2.270	500,00 €			500,00 €
23068 - Salizzole	2.243	500,00 €			500,00 €
23016 - Buttapietra	2.012	500,00 €			500,00 €
23049 - Montecchia di Crosara	1.984	500,00 €			500,00 €
23084 - Sorgà	1.865	500,00 €			500,00 €
23027 - Cologna Veneta	1.746	500,00 €			500,00 €
23060 - Povegliano Veronese	1.564	500,00 €			500,00 €
23009 - Bonavigo	1.133	500,00 €			500,00 €
23080 - Selva di Progno	1.087	500,00 €			500,00 €
23033 - Erbezzo	1.069	500,00 €			500,00 €
23074 - San Mauro di Saline	976	500,00 €			500,00 €
23004 - Arcole	888	500,00 €			500,00 €
23065 - Roverchiara	869	500,00 €			500,00 €
23005 - Badia Calavena	830	500,00 €			500,00 €

Allegato A - Accordo con i Comuni della Provincia di Verona per la costituzione di una Fondazione di partecipazione per il turismo

Ente	Presenze 2019	0,06 euro fino a 250.000 pres.	0,04 euro da 250.001 a 500.000 pres.	0,03 euro da 500.001 pres.	importo calcolato come accordo dmo Garda (1) - Comune Verona quota fissa - Comuni senza presenze o con quota inferiore a 500 Euro= 500 Euro
23070 - San Giovanni Ilarione	194	500,00 €			500,00 €
23002 - Albaredo d'Adige	*	500,00 €			500,00 €
23003 - Angiari	*	500,00 €			500,00 €
23007 - Belfiore	*	500,00 €			500,00 €
23008 - Bevilacqua	*	500,00 €			500,00 €
23010 - Boschi Sant'Anna	*	500,00 €			500,00 €
23019 - Casaleone	*	500,00 €			500,00 €
23020 - Castagnaro	*	500,00 €			500,00 €
23029 - Concamarise	*	500,00 €			500,00 €
23032 - Erbé	*	500,00 €			500,00 €
23037 - Gazzo Veronese	*	500,00 €			500,00 €
23041 - Isola Rizza	*	500,00 €			500,00 €
23048 - Minerbe	*	500,00 €			500,00 €
23056 - Palù	*	500,00 €			500,00 €
23061 - Pressana	*	500,00 €			500,00 €
23063 - Roncà	*	500,00 €			500,00 €
23066 - Roveredo di Guà	*	500,00 €			500,00 €
23072 - Sanguinetto	*	500,00 €			500,00 €
23075 - San Pietro di Morubio	*	500,00 €			500,00 €
23085 - Terrazzo	*	500,00 €			500,00 €
23088 - Trevenzuolo	*	500,00 €			500,00 €
23092 - Veronella	*	500,00 €			500,00 €
23098 - Zimella	*	500,00 €			500,00 €
TOTALE	18.000.102	310.400,42 €	87.966,92 €	246.157,14 €	1.494.524,48 €